

UDIENZA PUBBLICA

DEL 09/06/2006

SENTENZA

N. 850,06

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

|                                 |             |   |
|---------------------------------|-------------|---|
| Dott. SOSSI MARIO               | PRESIDENTE  |   |
| 1. Dott. MOCALI PIERO           | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE                                   |
| 2. Dott. SANTACROCE GIORGIO     | "           | N. 010936/2006                                      |
| 3. Dott. TURONE GIULIANO CESARE | "           | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br>UFFICIO COPIE PENALI |
| 4. Dott. URBAN GIANCARLO        | "           | Richiesta copia studio<br>dal Sig ANSA              |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO  
CORTE APPELLO di BRESCIA

nei confronti di:


1) HAMDI ALI BEN HASSOUNA  
avverso SENTENZA del 28/10/2005  
CORTE APPELLO di BRESCIA

N. IL 26/02/1973 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio  
dal Sig ADN KRONOS  
per diritti € 0.33

il 22.06.06  
IL CANCELLIERE

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento  
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere  
MOCALI PIERO



Udito il Procuratore Generale in persona del *sr. Falas*

che ha concluso per *l'annullamento in rinvio*

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit i difensor Avv. /



*h*

## OSSERVA

Con sentenza del 18.3.2004, il tribunale di Brescia dichiarava Hamdi Ali Ben Hassouna colpevole di porto illegale di una bomboletta a gas, costituente aggressivo chimico, di porto ingiustificato di un coltello e di false dichiarazioni sulla propria identità, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Su gravame dell'imputato, la corte d'appello – colla sentenza oggi esaminata – riqualificava il primo reato come contravvenzione all'art. 4 della legge n. 110/1975 e dichiarava estinti per prescrizione tutti quelli a lui ascritti.

Per quanto ancora qui rileva, osservava la corte territoriale che la bombola contenente gas paralizzante e neutralizzante non era arma da guerra, come chiarito dal consulente tecnico del p.m., né rientrava nella elencazione delle armi comuni da sparo; si trattava piuttosto di un oggetto atto ad offendere, il cui porto ingiustificato era punito dall'art. 4 della legge sopra citata.

Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il p.g., che denunciava violazione di legge.

Era errata la qualificazione giuridica data dal giudice d'appello alla bomboletta contenente gas lacrimogeno; infatti, l'art. 2 della legge n. 110/1975 definisce armi comuni da sparo tutte quelle ad emissione a gas, diversificandole dalle armi ad aria compressa. Era dunque apodittica l'affermazione della mancata inclusione dell'arma in esame nell'elenco delle armi comuni da sparo.

Il ricorso è fondato.

La stessa sentenza esaminata, nella sua parte introduttiva, dà atto dell'esito della consulenza tecnica esperita e giunta alla conclusione che la bomboletta in questione – utilizzata nelle manifestazioni di piazza – contiene una sostanza ad effetto irritante ed è idonea a recare offesa alla persona, costituendo quindi arma comune da sparo.

Tali conclusioni sono state apoditticamente superate dalla corte territoriale, la quale non ha tenuto conto né del disposto dell'art. 2 della legge n. 110/1975 (che contempla, fra l'altro, le armi ad emissione di gas, includendole fra quelle comuni da sparo) né del principio giurisprudenziale affermato da questa Corte, secondo il quale costituisce il delitto originariamente contestato la detenzione o il porto di una bomboletta *spray* contenente gas paralizzante, da ritenersi aggressivo chimico, purché si tratti di congegno atto all'impiego e quindi efficiente per essere utilizzato secondo la sua destinazione (cfr. Sez. I, 28.5.1998, Cecchetti).

La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della medesima corte, che procederà a nuovo giudizio alla luce del principio di diritto sopra enunciato.

P. Q. M.

annulla la sentenza impugnata, limitatamente al capo a) dell'imputazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Brescia.

Così deciso in Roma, addì 9.6.2006

IL CONSIGLIERE RELATORE

IL PRESIDENTE



essere individuato esclusivamente nel capo della sentenza, potendo pertanto riguardare all'interno di esso anche punti diversi della decisione, non oggetto dell'impugnazione in via principale (Cass. Sez. VI, 19 gennaio 1998, n. 5116, Cancheri, in *Ced Cass.* 211.706; Cass. Sez. I, 3 agosto 1999, n. 10308, Protti, *ivi*, 214.271).

Il diverso orientamento aveva affermato che l'appello incidentale dovesse limitarsi ai capi o ai punti dell'appello principale, stante la propria *ratio*, non identificata in una funzione deterrente dell'appello dell'imputato, bensì di semplice posizione antagonista alle doglianze da questi specificamente mosse (Cass. Sez. VI, 15 giugno 1992, n. 9770, Prezioso, *ivi*, 191.992).

Sul punto una ricostruzione storica dell'istituto dell'appello incidentale del pubblico ministero è stata operata dalla Corte Costituzionale con decisione n. 280 del 1995.

In dottrina G. SPANGHER, *I limiti oggettivi dell'appello incidentale*, in *Cass. pen.*, 1994, pag. 1229.

**(234.697) Armi - Bomboletta spray contenente gas lacrimogeno - Porto in luogo pubblico - Punibilità.**

*(L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2)*

*Cass. Sez. I - 9 giugno 2006 - n. 21932 - Pres. Sossi - Rel. Mocali - P.M. Galasso (parz. diff.) - ric. P.G. in proc. Hamdi.*

Costituisce reato il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray, contenente gas lacrimogeno, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo di cui all'art. 2, l. n. 110 del 1975 (1).

---

(1) In termini Cass. Sez. I, 15 giugno 2005, n. 27435, Ionut, 231.756.

**(234.248) Associazione per delinquere - Di tipo mafioso - Obbligo di comunicazione per i condannati delle variazioni patrimoniali ex art. 30, l. n. 646 del 1982 - Omissione concernente compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico trascritto - Dolo - Sussistenza.**

*(L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 30)*

*Cass. Sez. II - 5 aprile 2006 - n. 14332 c.c. - Pres. Rizzo - Rel. Cardella - P.M. Gialanella (conf.) - ric. D'Aiello.*

In tema di reati contro l'ordine pubblico, sussiste il dolo del delitto di omissione dell'obbligo di comunicazione al nucleo di polizia tri-

## LA CASSAZIONE

# Lo spray lacrimogeno è un'arma da sparo

UNA bomboletta spray contenente gas urticante può essere considerata alla stregua di un'arma da fuoco: la sola detenzione oltre che l'uso contro persone, è reato. Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21932 depositata ieri con la quale sancisce che una bomboletta spray contenente sostanze chimiche aggressive come i lacrimogeni o gas paralizzanti è da considerarsi come una vera «arma da sparo».

Gli «ermellini» erano stati chiamati a decidere sul ricorso del pg della Corte di Appello di Brescia contro la sentenza del tribunale lombardo che aveva qualificato come «arma non da sparo» una bomboletta contenente gas neutralizzante detenuta da un trentenne extracomunitario. Per la Suprema Corte il ricorso del pg è fondato perché l'art. 2 della legge n. 110 del '75 definisce «armi comuni da sparo» tutte quelle ad emissione di gas, diversificandole dalle armi ad aria compressa. La bomboletta in questione, spiegano gli «ermellini», usata nelle manifestazioni di piazza, contiene una sostanza a effetto irritante ed è quindi idonea a recare grave offesa alla persona costituendo una comune arma da sparo: per questo è punibile la sola detenzione. La Cassazione ha censurato la mancata inclusione dello spray nell'elenco di armi da sparo.

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIALE  
26 GIU 2006  
POSTA IN ARRIVO

*Dr Pappalardo*  
*di Mezzogiorno*  

---

*23/6*  
*appena sei qualcuno*  
*nel regolamento*

*06/17/2006*  
*Dott. Borgione*  
*force pop allegando*  
*sentenza*  
*felipe*

